

Sentenza n. 6236/2023 pubbl. il 20/07/2023 RG n. 38396/2021

N. 38396/2021 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE QUINDICESIMA

SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

 dott.
 Angelo Mambriani
 Presidente

 dott.
 Daniela Marconi
 Giudice

 dott.
 Maria Antonietta Ricci
 Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 38396/2021 R.G. promossa da:

NICOLA GIAMMARUSTO (C.F. GMMNCL56C26F205I), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO IACANGELO (C.F. CNGLSN74M05F704W), elettivamente domiciliato in VIA BIANCAMANO, 14 20052 MONZA presso il difensore avv. ALESSANDRO IACANGELO

PARTE ATTRICE

contro

WORLD SERVICE SOC. COOP. A R.L. IN PERSONA DEL CURATORE SPECIALE AVV. CUOMO (C.F. 08397000962), con il patrocinio dell'avv. SILVIO CUOMO (C.F. CMUSLV65R02F839B), elettivamente domiciliata in VIA ALCIDE DE GASPERI, 33 80133 NAPOLI presso il difensore avv. SILVIO CUOMO

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Per l'attore NICOLA GIAMMARUSTO

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, con ogni opportuna statuizione

1) in via urgente principale e nel merito:

A) Dichiarare nulla e/o inesistente e/o invalida e comunque inefficace la delibera dell'assemblea dei soci della World Service soc. coop. a r.l. del 15.12.2015 o quantomeno la delibera di nomina del signor Giammarusto Nicola a amministratore unico e legale rappresentante.

Ordinare la registrazione dell'emananda sentenza nel Registro delle Imprese di Milano o comunque in quello competente territorialmente.

pagina 1 di 10







Sentenza n. 6236/2023 pubbl. il 20/07/2023 RG n. 38396/2021

2) In via urgente subordinata e nel merito:

Annullare la delibera dell'assemblea dei soci della World Service soc. coop. a r.l. del 15.12.2015 o quantomeno la delibera di nomina del signor Giammarusto Nicola a amministratore unico e legale rappresentante.

Ordinare la registrazione dell'emananda sentenza nel Registro delle Imprese di Milano o comunque in quello competente territorialmente.

3) In ogni caso:

Adottare tutti i provvedimenti ritenuti opportuni in conseguenza delle decisioni assunte.

Con vittoria di spese e compensi di lite distratte in favore dell'avvocato antistatario.

4) In via istruttoria:

1) Prova testimoniale.

Si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli eventualmente epurati da giudizi e valutazioni.

- 1) Vero che nell'anno 2015 ho presentato le dimissioni formali dalla carica di presidente della società World Service Società Cooperativa a R.L.?
- 2) Vero che la decisione di presentare le dimissioni era riconducibile al mio stato di salute che mi costringeva sulla sedia a rotelle?
- 3) Vero che in data 01 aprile 2019 dichiaravo ai carabinieri, in sede di sommarie informazioni, che ero assente all'assemblea della società World Service Società Cooperativa a R.L. tenutasi il 15.12.2015, come da documento 20 che si rammostra?
- 4) Vero che, nelle medesime circostanze di tempo e luogo di cui al capitolo che precede, di chiaravo che la firma riportante il mio nome apposta sul verbale di assemblea del 15.12.2015 che si rammostra sub doc. 12 era apocrifa?
- 5) Vero che in nessuna occasione ho incontrato e intrattenuto rapporti professionali e lavorativi con il sig. Giammarusto Nicola, la cui persona era a me sconosciuta?
- 6) Vero che all'assemblea ordinaria del 15.12.2015, come da documento 12 che si rammostra, ero assente?
- 7) Vero che ho sottoscritto, in qualità di segretaria, il verbale di assemblea ordinaria del 15.12.2015 come da documento 12 che si rammostra?
- 8) Vero che il sig. Giammarusto Nicola è persona a lei sconosciuta?
- 9) Vero che ho curato, in qualità di professionista delegato, la trasmissione all'ufficio del registro imprese di Milano, del modulo sub doc. 11 che si rammostra?
- 10) Vero che il sig. Giammarusto Nicola è persona a lei sconosciuta ?
- 11) Vero che nel periodo compreso tra 13.10.2015 e il 06.03.2016 ero alle dipendenze della società convenuta?
- 12) Vero che, nel periodo di tempo di cui al capitolo che precede, le era sconosciuto il signor Giammarusto Nicola?

Si indicano a testimoni:

- Signor **Antonio Busardò**, residente in Margherita di Savoia (MI) via De Nittis 8 sui capitoli 1, 2, 3 4 e 5
- Signor Cariello Mario, residente in Milano (MI) viale Giovanni da Cermenate 43, sul capitolo 6
- Signor Romano Giovanni, residente in Lissone (MB) via Loreto 70 sul capitolo 6
- Signora Campano Maria, domiciliata in via Cornaria Emilio 19, Milano (MI) sui capitolo 7 e 8
- Signora Alaimo Concetta, domiciliata in Monza (MB) via Appiani 21 sui capitoli 9 e 10
- Signora **Ibraimof Cristina Elena**, residente in via SS. Martiri 35 Galliate (NO) sui capitoli 11 e 12 2) CTU Calligrafica

si chiede l'ammissione di eventuale CTU tecnica – calligrafica volta ad accertare che le firme apposte sul verbale di assemblea del 15.12.2015 (doc. 12), sulla dichiarazione sostitutiva di certificazione

pagina 2 di 10







Sentenza n. 6236/2023 pubbl. il 20/07/2023 RG n. 38396/2021

relativa al requisito di onorabilità del 23.02.2016 (doc. 10); sul modello di incarico per la sottoscrizione digitale (doc. 11) sono sottoscrizioni apocrife e non riconducibili al signor Giammarusto Nicola.

Per la convenuta WORLD SERVICE SOC. COOP. A R.L. IN PERSONA DEL CURATORE SPECIALE AVV. CUOMO

- rigettare la domanda proposta dall'attore Sig. Nicola Giammarusto perché infondata in fatto ed in diritto e non supportata dal alcun elemento probatorio in merito all'illegittimità della carica sociale di amministratore del Sig. Nicola Giammarusto della "World Service soc. coop. a r.l.;
- per l'effetto confermare la predetta carica sociale in capo al Sig. Nicola Giammarusto;
- condannare il Sig. Nicola Giammarusto al pagamento di una somma da liquidarsi, in favore della "World Service soc. coop. a r.l.,, ex art. 96 c.p.c. per l'evidente colpa grave nella quale è incorso e consistente nell'aver proposto una lite temeraria
- condannare il Sig. Nicola Giammarusto al pagamento delle spese legali del presente giudizio inclusi gli accessori, in favore dell'Avv. Silvio Cuomo quale difensore legale
- condannare la "World Service soc. coop. a r. l. in solido con il Sig. Nicola Giammarusto al pagamento del compenso professionale di Curatore Speciale in favore dell'Avv. Silvio Cuomo essendo, come per legge, il pagamento dell'anzidetto compenso professionale a carico della "World Service soc. coop. a r.l.".

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Nicola GIAMMARUSTO ha citato in giudizio WORLD SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA (nel prosieguo, WORLD SERVICE o la cooperativa), in persona del curatore speciale avv. Silvio Cuomo, onde sentir dichiarare in via alternativa la nullità, l'inesistenza, l'invalidità, l'inefficacia, l'annullamento della delibera del 15 dicembre 2015 con cui l'assemblea della cooperativa, in assenza dell'istante, ha provveduto ad accettare le dimissioni dell'allora amministratore Antonino BUSARDÒ, nominando contestualmente quale amministratore unico proprio Nicola GIAMMARUSTO.

Nella specie, parte attrice ha dedotto:

- di aver nell'estate dell'anno 2015 intrattenuto con la cooperativa WORLD SERVICE rapporti
 tesi esclusivamente ad una possibile collaborazione lavorativa e di aver consegnato in occasione
 del colloquio sostenuto presso la sede sociale il proprio documento d'identità e il codice fiscale,
 onde consentire la compilazione della domanda di adesione alla stessa;
- di essere stato a sua insaputa nominato amministratore unico di WORLD SERVICE in occasione dell'assemblea dei soci del 15 dicembre 2015 - a cui non ha partecipato e il cui verbale non ha mai sottoscritto - e di essere venuto a conoscenza di ciò solo a seguito della notifica, nella predetta sua qualità, di una serie di verbali di accertamento in materia di lavoro, assistenza e previdenza sociale;
- di aver potuto constatare, una volta entrato in possesso del verbale della predetta assemblea, "nonché di copia della dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al requisito di onorabilità e dell'incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della comunicazione unica all'ufficio del registro delle imprese, (...) che su tutti i documenti in parola vi era apposta una firma apocrifa allo stesso non riconducibile" (pag. 2 atto citazione, punti 11 e 12);

pagina 3 di 10







Sentenza n. 6236/2023 pubbl. il 20/07/2023 RG n. 38396/2021

- di aver, conseguentemente, depositato in data 15 settembre 2017 presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano "formale denuncia querela nei confronti della Società convenuta per i reati di cui agli artt. 640 e 482 c.p.", a cui è seguita tuttavia l'archiviazione del fascicolo per non essere emersi elementi utili all'identificazione dei responsabili;
- di aver ricevuto successivamente la notifica di un decreto penale di condanna emesso dall'Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lecco "in forza del quale veniva condannato alla pena di euro 100,00 di ammenda: "...perché, in qualità di amministratore unico della società World Service Scarl con sede in Milano via E. Cornalia 19 non forniva le notizie legalmente richieste dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Sondrio Lecco omettendo di produrre la seguente documentazione relativa al personale impiegato presso il negozio di Merate... (doc. 13)";
- di aver proposto opposizione al decreto penale di condanna e di essere stato, all'esito del relativo procedimento, assolto "poiché il fatto non sussiste non avendo il medesimo mai ricoperto effettivamente il ruolo a lui attribuito nel capo di imputazione (doc.14)".

Ciò posto, l'attore invece che proporre domanda di mero accertamento negativo, ha impugnato la delibera assunta dall'assemblea dei soci di WORLD SERVICE in data 15 dicembre 2015 denunciandone:

- 1. "l'illegittimità per essere stata l'assemblea presieduta da soggetto estraneo alla compagine sociale e comunque non legittimato";
- 2. "l'inefficacia (o invalidità/inesistenza) per mancata partecipazione e successiva accettazione dell'amministratore nominato".

La convenuta WORLD SERVICE, in persona del curatore speciale già precedentemente nominato con decreto presidenziale, si è costituita deducendo che, alla luce delle circostanze riferitele dal legale di parte attrice, "appare chiara ed evidente la sussistenza di una società di fatto che sta perpetrando una bancarotta fraudolenta (...) e che si sta servendo di un atto falso, illegittimo e quindi nullo rappresentato dall'atto di nomina di amministratore per scaricare ogni responsabilità in sede civile e penale sul Giammarusto" e, dunque, chiedendo:

- "di ascoltare come testi ovvero deferire interrogatorio formale ai seguenti soggetti al fine di chiarire le posizioni degli stessi nell'ambito dell'attività sociale: Antonio Busardò Maria Campana Mario Carriello Giovanni Romano Antonio Giammarusto Tiziano Perniola Paolo Magnani Ivan
- di ordinare l'immediata esibizione delle scritture contabili e dei bilanci sociali da parte del Dottore commercialista Dott. Tiziano Perneola e da parte della Camera di Commercio nonché ordinare l'esibizione delle dichiarazioni fiscali della società
- autorizzare un'indagine presso l'anagrafe tributaria a nome della società ed un'indagine bancaria presso la centrale rischi per verificare l'esistenza di conti correnti intestati alla società;

pagina 4 di 10







Sentenza n. 6236/2023 pubbl. il 20/07/2023 RG n. 38396/2021

- di acquisire agli atti la delibera assembleare della società ed effettuare una perizia calligrafica in merito alla o alle firme apposte sulla stessa;
- di acquisire agli atti la delega rilasciata dal Dott. Antonio Busardò alla Sig.ra Maria Campana e effettuare una perizia calligrafica in merito alla o alle firme apposte sulla stessa".

In occasione della prima udienza di comparizione delle parti, il curatore speciale di WORLD SERVICE ha dichiarato di essersi associato, con la costituzione in giudizio, alla domanda di parte attrice di nullità della delibera impugnata.

Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., nelle memori e intermedie

- l'attore ha confermato le domande proposte e chiesto l'ammissione di prova per testi e di CTU grafologica volta ad accertare la falsità delle firme apposte sul verbale di assemblea del 15 dicembre 2015, sulla dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al requisito di onorabilità del 23 febbraio 2016 e sul modello di incarico per la sottoscrizione digitale;
- la convenuta ha insistito per l'ammissione dei mezzi istruttori già richiesti in comparsa di costituzione e, in relazione alla richiesta di controparte di prova testi, ha chiesto di essere ammessa a prova contraria.

Disattese le richieste istruttorie in quanto superflue alla luce della ricostruzione dei fatti offerta dall'attore negli atti introduttivi e delle domande ivi proposte, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate, previo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

All'esito del contraddittorio reputa il Tribunale che le ragioni dell'attore non possano trovare accoglimento.

Il presente procedimento instaurato nei confronti della società WORLD SERVICE s.c.ar.l. ha ad oggetto esclusivamente l'impugnazione di delibera assunta dall'assemblea dei soci della società cooperativa e l'accertamento della conformità della stessa alla disposizioni di legge e di statuto.

In difetto di una specifica disciplina nel codice civile con riferimento ai vizi delle delibere di siffatte società ed alle connesse possibili impugnative, sovviene il disposto di cui all'art. 2519 c.c., contenente espresso rinvio, per quanto appunto non previsto dal titolo VI del libro V, alle disposizioni sulle società per azioni in quanto compatibili (artt. 2377 e seguenti c.c.). Lo stesso art. 2519 c.c. prevede che "L'atto costitutivo delle società cooperative può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro".

Lo statuto di WORLD SERVICE all'art. 5 prevede che "alla cooperativa si applicano le norme delle leggi speciali che regolano la cooperativa in oggetto e l'attività d'impresa corrispondente all'oggetto sociale, ed in particolare le norme del codice civile relative alle cooperative, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata".

pagina 5 di 10







Sentenza n. 6236/2023 pubbl. il 20/07/2023 RG n. 38396/2021

Dunque, nel caso sottoposto a questo Tribunale dovrà farsi riferimento al disposto di cui all'art. 2479 ter c.c., che regola l'invalidità delle decisioni dei soci di. s.r.l.

Nella specie, la predetta disposizione, al primo comma, prevede che le decisioni dei soci che non sono prese in conformità alla legge o all'atto costitutivo possano essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale entro **novanta giorni** dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.

Entro lo stesso termine, possono essere impugnate dai medesimi soggetti, qualora possano recare danno alla società, le decisioni assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società (art. 2479 ter, secondo comma, c.c.)

Il terzo comma dell'art. 2479 ter c.c. prevede, invece, che le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazione, possano essere impugnate da chiunque vi abbia interesse, entro tre anni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci (ovvero nel Registro delle imprese). Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite.

L'articolo in esame disciplina dunque due diverse specie di invalidità riconducibili, nonostante la mancanza di una espressa qualificazione in tal senso, alle categorie tradizionali dell'annullabilità (comma primo e secondo) e alla nullità (comma terzo).

Parte della dottrina e della giurisprudenza hanno, poi, nel tempo individuato un tertium genus di invalidità delle delibere assembleari: l'inesistenza. Trattasi di un vizio che è da sempre oggetto di critica da più parti, soprattutto all'esito della riforma del diritto societario del 2003, con cui il legislatore ha chiaramente optato per la tipicità dei casi di invalidità delle delibere societarie, a tutela della stabilità delle stesse e della certezza delle situazioni conseguenti; tutela estrinsecantesi nella previsione normativa di un termine di decadenza - più o meno ristretto a seconda della tipologia di vizio riscontrabile - per l'esercizio dell'impugnativa volta ad ottenere una pronuncia demolitoria dell'atto viziato.

La più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto "preferibile, tra le descritte opinioni dottrinali, quella incline a configurare sebbene in via del tutto residuale - la categoria della inesistenza della Delibera assembleare esclusivamente allorquando lo scostamento della realtà dal modello legale risulti così marcato da impedire di ricondurre l'atto alla categoria stessa di deliberazione assembleare, e cioè in relazione alle situazioni nelle quali l'evento storico al quale si vorrebbe attribuire la qualifica di deliberazione assembleare si è realizzato con modalità non semplicemente difformi da quelle imposte dalla legge o dallo statuto sociale, ma tali da far sì che la carenza di elementi o di fasi essenziali non permetta di scorgere in esso i lineamenti tipici dai quali una deliberazione siffatta dovrebbe esser connotata nella sua materialità" (Cass. Civ. n. 26199/2021).

Un tale scostamento è stato ritenuto sussistente nel caso in cui la deliberazione assembleare sia stata assunta da un'assemblea composta per intero da soci privi del diritto di voto. "Si è qui al cospetto, invero, di un'ipotesi di inesistenza materiale della Delibera che risulta estranea alla categoria di cui agli artt. 2377 c.c. e segg., non sussistendo un atto imputabile, in via astratta, alla società" (Cass. Civ. n. 26199/2021).

pagina 6 di 10







Sentenza n. 6236/2023 pubbl. il 20/07/2023 RG n. 38396/2021

Fatte queste brevi generali premesse, il Collegio rileva come i vizi lamentati in questa sede dal GIAMMARUSTO con riferimento alla delibera assunta dall'assemblea della Società in data 15 dicembre 2015 non siano riconducibili né alla fattispecie della inesistenza, né a quella della nullità, ma al più alla mera annullabilità della delibera medesima, con le conseguenze di cui infra in punto di tempestività dell'impugnazione, rispetto al breve termine di decadenza previsto dalla legge.

Il primo motivo di impugnazione: illegittimità della delibera del 15 dicembre 2015 per essere stata l'assemblea presieduta da soggetto estraneo alla compagine sociale e comunque non legittimato - Rigetto

In primis, parte attrice ha impugnato la delibera de qua in quanto la stessa sarebbe stata assunta all'esito di un'assemblea dei soci "presieduta da persona ignota che, sostituitasi illegittimamente al signor Busardò Antonino [precedente amministratore unico] assunta la veste di presidente dava atto della presenza dei soci rappresentanti l'intero capitale sociale, senza peraltro indicarne i relativi nominativi, per poi procedere a certificare che l'assemblea all'unanimità deliberava di accettare le dimissioni dello stesso Busardò provvedendo contestualmente a nominare alla carica di amministratore unico l'odierna parte attrice che, dal canto suo, non era presente, nulla sapeva e alcuna volontà hai mai espresso, non essedo sua la firma presente sul verbale" (così pag. 4 atto di

Ora, anche a voler considerare veritiera la dichiarazione resa dal signor Antonino BUSARDÒ ai Carabinieri di Margherita di Savoia in data 1º aprile 2019, nell'ambito delle indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano,

avendo egli dichiarato a verbale di aver presentato le dimissioni da presidente di WORLD SERVICE nell'anno 2015 a causa di una grave malattia e di non essere stato conseguentemente presente all'assemblea del 15 dicembre 2015 (doc. 20),

appare evidente come l'irregolarità denunciata - l'esser stata l'assemblea del 15 dicembre 2015 presieduta da soggetto diverso dall'allora amministratore unico - lungi dall'implicare l'inesistenza della delibera impugnata, ne avrebbe potuto al più comportare l'annullabilità per contrarietà all'art. 26 dello Statuto sociale, a mente del quale "l'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico".

Ricondotto il vizio lamentato con il primo motivo di impugnazione alla categoria dell'annullabilità e rilevato che il GIAMMARUSTO, quale nuovo amministratore, ha impugnato la delibera assunta dall'assemblea sociale in data 15 dicembre 2015 e iscritta nel Registro delle Imprese in data 29 febbraio 2016 con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 22 settembre 2021, il Tribunale non può che rilevare, in applicazione del disposto di cui all'art. 2479 ter c.c., la decadenza in cui è incorso l'attore, dal diritto di impugnazione della delibera de qua, avendo agito ben oltre il termine di decadenza di 90 giorni ex lege previsto.

Per tali motivi, l'impugnativa proposta sulla base del motivo sub lettera A dell'atto di citazione deve essere dichiarata inammissibile.

pagina 7 di 10





Sentenza n. 6236/2023 pubbl. il 20/07/2023 RG n. 38396/2021

<u>Il secondo motivo di impugnazione: l'inefficacia della delibera del 15 dicembre 2015 per mancata</u> partecipazione e successiva accettazione dell'amministratore nominato - Rigetto

Nicola GIAMMARUSTO, con il secondo motivo di impugnazione, denuncia l'inefficacia della delibera assembleare per cui è causa, posta la non intervenuta accettazione della nomina quale amministratore unico di WORLD SERVICE da parte dello stesso GIAMMARUSTO, il quale ha disconosciuto la propria sottoscrizione apposta in calce al verbale dell'assemblea del 15 dicembre 2015, a cui non avrebbe mai partecipato.

Sul punto osserva il Collegio che la delibera di nomina dell'amministratore è atto negoziale proprio dei soci, e la sua natura giuridica può essere ricondotta ad una proposta contrattuale. In quanto tale, è e rimane atto unilaterale di per sé perfetto a seguito della sua adozione da parte dell'assemblea.

La successiva manifestazione di volontà del soggetto designato, in senso positivo oppure negativo, è solo un *posterius*, un elemento successivo non in grado di inficiare la validità della decisione dell'assemblea

Questo esclude che l'accettazione della nomina da parte del soggetto individuato o, addirittura, la sua presenza all'assemblea siano elementi necessari ai fini della validità della delibera, essendo a tal fine sufficiente che il voto favorevole dei soci superi il quorum previsto dalla legge o dallo statuto.

Contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, la predetta accettazione non è un requisito di efficacia della delibera di nomina, la quale, anche in sua mancanza, rimane in sé efficace: in quanto dichiarazione unilaterale di volontà diretta alla conclusione del contratto di amministrazione produce, invero, i suoi effetti indipendentemente dall'accettazione della controparte contrattuale.

L'amministratore nominato, non accettando la nomina assembleare, impedisce semplicemente la conclusione del contratto, ma non priva la manifestazione di volontà dell'assemblea sociale versata nel relativo verbale della sua efficacia.

La domanda attorea, dunque, anche per quanto riguarda il motivo di impugnazione di cui alla lettera B dell'atto di citazione, non può trovare accoglimento.

Ulteriori profili di nullità/inesistenza della delibera impugnata. Rigetto.

Il GIAMMARUSTO ha, altresì, genericamente dedotto che "nulla di quanto scritto nel verbale" di quell'assemblea sarebbe accaduto, con la conseguenza che la delibera assunta in quella sede sarebbe da ritenersi nulla o inesistente per non essere mai avvenuta.

Appare evidente come rispetto all'interesse principale che ha mosso l'attore alla impugnazione, ovvero l'interesse all'accertamento giudiziale che egli non ha mai assunto la carica di amministratore della società cooperativa WORLD SERVICE, tutte le ulteriori impugnazioni svolte, volte a "porre nel nulla" la delibera impugnata, non risultano utili allo scopo.

Alla luce della normativa e della giurisprudenza già sopra richiamata, appare evidente come la delibera (intesa come determinazione assunta da un organo sociale) non possa in alcun modo essere ricondotta alla categoria del tutto residuale della "inesistenza", dal momento secondo la stessa prospettazione dell'attore si tratterebbe di determina assunta dai soggetti legittimati.

pagina 8 di 10







Sentenza n. 6236/2023 pubbl. il 20/07/2023 RG n. 38396/2021

Il fatto che quella determinazione non sia stata assunta in quella determinata data non esclude di per sé che non si sia mai formata la volontà dell'organo in tal senso, si tratta nel caso di specie di delibera iscritta nel registro delle imprese, non impugnata da nessun interessato (ed in particolare, da nessuno dei soci) nei tre anni successivi.

Né invero può condividersi la deduzione di parte attrice per la quale "l'invocata inesistenza della delibera impugnata è da considerarsi alla stregua di una circostanza pacifica posto che, già dalla lettura della documentazione versata in atti, non vi è chi non veda l'assoluta incontestabilità degli eventi storici così come descritti dall'attore nei propri atti difensivi".

È appena il caso di rilevare che l'attore non ha nemmeno dedotto chi fossero a tale data i soci della cooperativa, limitandosi a specificare che al momento della costituzione della stessa nel 2013 i soci fossero Antonio BUSARDÒ, Mario CARIELLO e Giovanni ROMANO. Informazione di per sé non sufficiente ai fini della verifica che qui rileva, ben potendo essere sopravvenute modifiche della compagine sociale.

In ogni caso, i capitoli di prova formulati dall'attore, e riproposti in sede di precisazione delle conclusioni, sono volti esclusivamente a offirire conferma delle dichiarazioni rese da Antonio BUSARDÒ (le sue dimissioni e le ragioni delle stesse, la sua assenza all'assemblea del 15 dicembre 2023 – capitoli 1- 4), della circostanza che Nicola GIAMMARRUSTO non aveva mai avuto alcun rapporto con la società dopo la sua nomina e che era sconosciuto ai dipendenti della stessa (cap. 5, 7-12) e infine della circostanza che Mario CARIELLO e Giovanni ROMANO non parteciparono – in quanto "assenti"- all'assemblea del 15 dicembre 202015.

Appare evidente, come quand'anche provate, le circostanze sopra dedotte, non potrebbero in alcun modo costituire ragione sufficiente a determinare l'inesistenza di una deliberazione assunta dall'assemblea dei soci di WORLD SERVICE s.c.ar.l...

Anche la domanda di declaratoria dell'inesistenza della delibera impugnata deve, pertanto, essere rigettata.

Va da ultimo rilevato, come a fronte di quanto deciso dal Tribunale Penale di Lecco, che ha mandato assolto il GIAMMARUSTO dai reati a lui ascritti quale legale rappresentante di WORLD SERVICE "poiché il fatto non sussiste non avendo il medesimo mai ricoperto effettivamente il ruolo a lui attribuito nel capo di imputazione" posto che "la ricostruzione alternativa dei fatti fornita dall'imputato – il quale sostiene di essere stato indicato come legale rappresentante e amministratore unico della società World Service Soc. Coop. A r.l. a sua insaputa e per mezzo di un raggiro – appare astrattamente credibile", l'attore avrebbe dovuto limitarsi a proporre domanda di mero accertamento negativo dell'accettazione della carica di amministratore di WORLD SERVICE e non una domanda demolitoria della delibera assembleare presupposta assunta nel 2015.

In mancanza di una tale puntuale domanda - che non è in alcun modo sussumibile in quelle in questa sede proposte -, tuttavia, è preclusa al Collegio qualsivoglia pronuncia in merito, giusto il combinato di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c..

pagina 9 di 10





Sentenza n. 6236/2023 pubbl. il 20/07/2023 RG n. 38396/2021

<u>Sulle spese del giudizio</u> Tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente svolta, sussistono ragionevoli motivi per la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 38396/2021 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- rigettale domande di parte attrice;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16 marzo 2023.

L'Estensore Maria Antonietta Ricci

> Il Presidente Angelo Mambriani

Firmato De: MARIA ANTONIETTA RICCI Emesso De: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#. 437.0d2924e82dd85 Firmato De: MAMBRIANI ANGELO Emesso De: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 33a5c39b2945a68d3c0dddd4660fbbe7 Firmato De: PORTALE MARIA LUISA Emesso De: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2b7414df22ddfd64955d067f03840055

pagina 10 di 10

